



*Antiriciclaggio: AODV sul ruolo dell'organismo di
vigilanza*

Riciclaggio «amministrativo» e segnalazione delle operazioni sospette

Claudio Clemente

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF

Milano, 9 ottobre 2019


Agenda



- 1. Premessa***
- 2. Il sistema di prevenzione del riciclaggio***
- 3. Le segnalazioni di operazioni sospette***
- 4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF***
- 5. Conclusioni***



1. Premessa



1. Premessa

L'azione di prevenzione è svolta **in coordinamento con le attività di repressione** dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo
(Art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 231/2007)



Prevenzione

- Legislazione *ad hoc*
- Autorità pubbliche e operatori privati
- Anomalie finanziarie sintomatiche di attività illecite

Repressione

- Autorità Giudiziaria
- Norme Penali
- Accertamento dei reati



RICICLAGGIO: HA AUTONOMO DISVALORE GIURIDICO QUALE FENOMENO ECONOMICO-FINANZIARIO

Nozione amministrativa
di riciclaggio con finalità
preventive

Il D.Lgs. n. 231/2007 conosce
una **nozione ampia di
riciclaggio (art. 2).**

**L'autoriciclaggio ha rilevanza
amministrativa
sin dal 2007**

Nozione penale di
riciclaggio, impiego e
autoriciclaggio (da
dicembre 2014) con
finalità repressive

**Direttiva 2018/1673
sulla lotta al
riciclaggio mediante
il diritto penale
(recepimento entro
3 dicembre 2020)**



1. Premessa

Nozione amministrativa di riciclaggio

- Nella nozione amministrativa l'**autoriciclaggio** resta comunque **nozione più ampia di quella penale** (assenza, quale causa di non punibilità, della mera utilizzazione o del mero godimento della condotta; inesistenza dei vincoli modali nella condotta previsti dall' art. 648 *ter*1)
- Il dir. pen. (art. 648-*bis*) ha incluso progressivamente tra i reati presupposto tutti i delitti non colposi. Sono escluse le contravvenzioni.
- Allineata la **definizione di «attività criminosa»** intesa quale «realizzazione e coinvolgimento nella realizzazione **di un delitto non colposo» introdotta** dal D. Lgs. n. 90/2017 all'Art. 1, co.2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2017, che esclude la rilevanza delle contravvenzioni anche in ambito amministrativo
 - ✓ conversione o trasferimento di beni per occultare o dissimulare l'origine illecita
 - ✓ occultamento o dissimulazione di reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi
- **Condotte di riciclaggio amministrativo:**
 - ✓ acquisto, detenzione o utilizzazione di beni
 - ✓ partecipazione alle attività sopra elencate o il tentativo di perpetrarle
 - ✓ aiuto, istigazione, consiglio



2. Il sistema di prevenzione del riciclaggio

IL CONTESTO NORMATIVO



40 Raccomandazioni GAFI
(riviste, da ultimo, nell'ottobre 2018 in materia di
virtual asset e virtual asset service provider)



Approvato il **3 ottobre 2019** dal Consiglio dei Ministri in esame definitivo **il decreto recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.231/2007 e di recepimento della V direttiva AML**




2. Il sistema di prevenzione del riciclaggio

8



2. Il sistema di prevenzione del riciclaggio



2. Il sistema di prevenzione del riciclaggio

10

La collaborazione con la DNA (art. 8)



La DNA riceve dalla UIF (per il tramite di NSPV e DIA) i dati anagrafici in forma crittografata dei soggetti segnalati o collegati **per la verifica dell'attinenza a procedimenti penali in corso** e può richiedere **altri elementi informativi e di analisi, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale;**

La DNA, fermo **restando il segreto investigativo,** **fornisce** alla UIF **riscontro** in ordine all'utilità delle informazioni ricevute

- informazioni alla Procura in merito **all'esistenza di SOS su nominativi oggetto di indagini ed eventuale richiesta** alla UIF delle **SOS** e delle relative **analisi tecniche;**
- feedback della DNA **prezioso elemento integrativo di analisi** per la UIF

Protocolli d'intesa del 5 ottobre 2017
e 7 maggio 2018



3. Le segnalazioni di operazioni sospette

Articolo 35

*I soggetti obbligati, **prima di compiere** l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, **provengano da attività criminosa**»*

*«Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento** o da **qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate**, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»*

«attività criminosa»:
la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo

(definizione introdotta dal D.Lgs. 90/2017 all'art. 1, co. 2, lett. b) del decreto antiriciclaggio)

3. Le segnalazioni di operazioni sospette

Articolo 35

Quando

- *Sanno*
- *Sospettano*
- *Hanno motivi ragionevoli per sospettare*

Stato di esecuzione dell'operazione


- *In corso*
- *Compiuta*
- *Tentata*

Fondamento del sospetto

- **Elementi *oggettivi*:**
caratteristiche, entità, natura operazione/operatività
- **Elementi *soggettivi*:**
coerenza tra caratteristiche personali/capacità reddituale e operazione/operatività


3. Le segnalazioni di operazioni sospette

Andamento delle SOS dal 1997 al 2018 (quantità)



3. Le segnalazioni di operazioni sospette


Segnalazioni ricevute nel 2018: soggetti segnalanti



(*) Elaborazione riferita a SOS appartenenti alla categoria «Riciclaggio» e «Riciclaggio - Voluntary Disclosure»



3. Le segnalazioni di operazioni sospette



(*) Elaborazione riferita a SOS appartenenti alla categoria «Riciclaggio» e «Riciclaggio - Voluntary Disclosure»

4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001

*«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati (...) sulla base di **codici di comportamento** redatti dalle **associazioni rappresentative degli enti**, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni **sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati**»*

I Codici di comportamento non sono modelli di organizzazione, ma individuano **linee guida** per l'elaborazione dei modelli aziendali di organizzazione e gestione volti a prevenire reati



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Il decreto antiriciclaggio crea un raccordo con il D. Lgs. n. 231/2001 (art.63 –ora art.72, co. 3- del D.Lgs. n. 231/2007, che inserisce l'**art. 25-octies** del D. Lgs. n. 231/2001):
è estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego nonché, con L. n.186/2014, all'auto-riciclaggio



in relazione a **tali reati la UIF** è chiamata a **formulare un parere** al Ministero di Giustizia per le osservazioni sui **codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative degli enti**
sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Si tratta di un parere tecnico da parte della UIF che apre la possibilità di un confronto **anche con soggetti non destinatari degli obblighi AML**



Verso apposite Linee Guida....

In corso i lavori del **tavolo tecnico** presso il Ministero di Giustizia con tutte le Amministrazioni competenti per l'elaborazione di apposite **Linee Guida**

Strumento di ausilio per le associazioni nell'elaborazione dei Codici di comportamento ex D.Lgs. n. 231/2001

Le Linee Guida sono volte a favorire il successivo controllo delle amministrazioni interessate, chiarendo metodologia e aspettative delle autorità



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Per associazioni
rappresentative di
soggetti destinatari
degli obblighi
antiriciclaggio:

I presidi di prevenzione (valutazione rischio, procedure mitigazione, adeguata verifica, sos, astensione, organizzativi) utili in chiave sinergica per individuare aree di rischio e prevenire i reati di riciclaggio

Per associazioni
rappresentative di
soggetti non
destinatari degli
obblighi
antiriciclaggio:

Disposizioni di **limitazione contante** e i principi contenuti nel decreto antiriciclaggio di conoscenza della clientela, tracciabilità delle operazioni e formazione del personale, anche in base **all'esposizione al rischio**, utili a prevenire i reati di riciclaggio (ad es. Associazioni di destinatari operanti nel settore smaltimento rifiuti)



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Con riferimento agli **enti destinatari del decreto antiriciclaggio**

Particolarmente rigorosi i criteri per la formulazione del parere verso intermediari bancari e finanziari

- Corretto richiamo ai presidi di **adeguata verifica**, obblighi di **conservazione** e segnalazioni di operazioni **sospette**;
- Conformità, per aspetti relativi a procedure e **controlli interni**, alla disposizioni attuative delle Autorità di Vigilanza;
- Esaustivo riferimento a **indicatori di anomalia e schemi** emanati dalla UIF;
- Coerente **mappatura dei rischi**, individuando le aree operative che possono essere interessate da reati di riciclaggio;
- Riferimento alla necessità di programmi di **formazione** continua e aggiornata



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

PRINCIPALI AREE DI CRITICITA'

Modelli intesi come **adempimento formale**: mancata individuazione aree sensibili in relazione all'attività svolta

Riferimenti normativi **non aggiornati**;

Assenti o erronei riferimenti alle disposizioni di limitazione **sull'uso del contante e titoli al portatore**

Mancata individuazione di destinatari AML tra gli associati per operatori non finanziari (tra i destinatari compro-oro; prestatori servizi gioco);

Incompleta enucleazione **principali obblighi** AML per i destinatari



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

AREE DI INTERVENTO

L'individuazione delle aree di rischio per la realizzazione dei reati ex art. 25-*octies* non in modo generale e astratto, ma in relazione all'attività svolta dagli associati;

Utili strumenti di ausilio emanati dalla UIF: indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo, comunicazioni, quaderni delle casistiche;

Attenzione alla disciplina specifica per destinatari AML di settori a rischio (compro-oro, prestatori dei servizi di gioco, IP);

Valorizzazione del **ruolo dell'OdV** per favorire un approccio integrato nella prevenzione e nella creazione di una cultura aziendale antiriciclaggio.



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Tra i presupposti per l'effettiva validità esimente dei Modelli ex D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. b) e d)

- 1) A organismo dell'ente con autonomi poteri di iniziativa e controllo: attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 2) Non vi deve essere stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale Organismo.

Anche in ambito antiriciclaggio verifiche dell'OdV, su base continuativa e modulate in base alla concreta operatività aziendale secondo un approccio risk based , sviluppando un proficuo scambio informativo e una fattiva collaborazione con gli altri organi di controllo, inclusa la funzione antiriciclaggio



4. Il D. Lgs. n. 231/2007 e il D. Lgs. n. 231/2001: ruolo della UIF

Fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46 (dei **componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo di gestione**) i **componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati** sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (Art. 46, comma 2)

I componenti dell'OdV (es. commercialisti, revisori) che non sono anche membri degli organi di controllo individuati dall'articolo 46 sono tenuti agli obblighi di SOS come autonomi destinatari degli obblighi AML?

Relazione illustrativa del D. Lgs. n. 90 del 2017

La norma di cui all'articolo 46 trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (ai sensi dell'articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati.

Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali

5. Conclusioni

ALCUNE AREE CHIAVE PER LA UIF...

Aggiornare i presidi tenendo conto delle nuove sfide (cambiamenti nei mercati finanziari e dei servizi di pagamento, *Fintech*, valute virtuali)

Proseguire nell'affinamento di strumenti volti a migliorare la qualità della collaborazione attiva (affinamento del *feedback*, incontri con i segnalanti, diffusione casistiche)

Sostenere con ulteriori iniziative il flusso segnaletico di professionisti e operatori non finanziari e l'individuazione delle relative aree di rischio (iniziative formative, razionalizzazione e aggiornamento indicatori di anomalia settoriali)

Rafforzare la collaborazione attiva della Pubblica Amministrazione (promuovere un ampliamento normativo degli uffici pubblici tenuti alle comunicazioni ex art 10 del decreto anticiclaggio proseguire nelle iniziative formative)



5. Conclusioni

ALCUNE AREE CHIAVE PER LA UIF...



Rafforzare la *partnership* con gli operatori per condividere strategie antiriciclaggio e individuare nuove vulnerabilità e aree di rischio

Valorizzare ulteriormente il contributo dell'*intelligence* finanziaria, affinando metodologie di analisi e sfruttamento di base dati

Sviluppare i nuovi corridoi informativi con le altre autorità nel rispetto di ruoli distinti, ma convergenti



**Grazie
per l'attenzione**